



CITTÀ DI RIONERO IN VULTURE

Provincia di Potenza

Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 - 85028 Rionero in Vulture
 P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
 Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
info@comune.rioneroinvulture.pz.it

ORDINANZA N. 206 DEL 08 NOV. 2021

OGGETTO:	Partita di calcio di mercoledì 10 novembre 2021 tra "C.S. Vultur 1921" e "A.S. Melfi" valevole per la Semifinale di "Coppa Italia Regionale - Eccellenza Lucana - Anno 2021". Chiusura anticipata delle attività didattiche nei plessi scolastici insistenti nelle immediate vicinanze dello Stadio Comunale "Pasquale Corona". - Divieto temporaneo di somministrazione di alcolici e superalcolici, nonché divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere e in lattine per asporto presso lo Stadio Comunale, nonché divieto di introduzione di bevande alcoliche e sostanze contenute in bottiglie, lattine e in altro contenitore all'interno dello Stadio Comunale.
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ✓ nella giornata di mercoledì 10 novembre 2021 si disputerà l'incontro di calcio tra il "C.S. Vultur 1921" e l' "A.S. Melfi", valevole per la "Coppa Italia Regionale - Eccellenza Lucana 2021", con inizio partita previsto alle ore 14:30, con arrivo delle squadre concorrenti già alle ore 13:00 e con afflusso dei tifosi locali già a partire dalle 13:30;
- ✓ per l'occasione sono state espressamente richieste dalla Questura di Potenza misure straordinarie interdittive per vietare, nello specifico, la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche presso lo Stadio Comunale "Pasquale Corona" e nelle vicinanze della stessa struttura sportiva;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ in occasione della disputa del medesimo incontro di calcio, trattandosi della partita di andata della "Semifinale" della "Coppa Italia Regionale Eccellenza 2021", è prevista un'affluenza straordinaria di tifosi locali che, pur nei limiti stabiliti dal cosiddetto "Decreto Capienze", raggiungeranno lo Stadio Comunale, prevalentemente a bordo di veicoli privati, già a partire dalle ore 13:30;
- ✓ nei pressi dello Stadio Comunale vi sono inoltre tre plessi scolastici, frequentati da alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (anche Tempo Pieno), le cui uscite ordinarie sono previste proprio in concomitanza delle fasce orarie di afflusso e di deflusso dei tifosi e delle squadre di calcio concorrenti, con possibili ripercussioni negative sia sulla sicurezza degli alunni sia sulla fluidità della circolazione veicolare e pedonale e della sosta veicolare lungo le arterie stradali presenti nelle vicinanze della suddetta struttura sportiva;

VALUTATO PERTANTO:

- ✓ di dover adottare, in via temporanea ed eccezionale, misure interdittive afferenti alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, come tra l'altro richiesto espressamente dalla Questura di Potenza, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità durante lo svolgimento della



CITTÀ DI RIONERO IN VULTURE

Provincia di Potenza

Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture

P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763

Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444

www.comune.rioneroinvulture.pz.it

info@comune.rioneroinvulture.pz.it

manifestazione calcistica in trattazione, contemperando anche le esigenze degli operatori commerciali presenti nella stessa zona;

- ✓ di dover disporre misure idonee a prevenire possibili momenti di violenza o atti vandalici in occasione della disputa della partita di calcio che si svolgerà presso lo Stadio Comunale “Pasquale Corona” nella giornata di mercoledì 10 novembre 2021, vietando agli operatori commerciali di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, insistenti nel raggio di 300 metri dallo stesso Stadio Comunale, da un’ora prima a un’ora dopo l’incontro calcistico, la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche nonché la vendita al pubblico di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro o in lattina per asporto, per evitarne un uso improprio e pericoloso;
- ✓ di dover disporre, inoltre, il divieto di introduzione all’interno dello Stadio Comunale di bevande alcoliche e sostanze contenute in bottiglie, lattine e/o in altro contenitore utilizzabile quale strumento di offesa;

VISTI:

- ✓ il Decreto del Ministero dell’Interno approvato in data 05.08.2008, con cui si disciplina l’ambito di applicazione della norma che innova l’Ordinamento vigente per consentire al Sindaco di intervenire a tutelare con proprio provvedimento l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- ✓ l’art. 50 e, in particolare, i commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 267 /2000, così come modificati dall’art. 8, comma 1 lett. a) del Decreto Legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con la Legge del 18 aprile 2017 n. 48, recante: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” con cui vengono introdotte ulteriori misure di prevenzione in ordine alla tutela dell’incolumità delle persone e della sicurezza urbana;

ORDINA

che, in occasione della disputa dell’incontro di calcio che si terrà mercoledì 10 novembre 2021, alle ore 14:30, presso lo Stadio Comunale “Pasquale Corona”, tra il “C.S. Vultur 1921” e l’ “A.S. Melfi”, valevole per la “Coppa Italia Regionale - Eccellenza Lucana 2021”, con inizio partita previsto alle ore 14:30, con arrivo delle squadre concorrenti già alle ore 13:00 e con afflusso e ingresso dei tifosi locali già a partire dalle 13:30:

1. presso i plessi scolastici dell’I.C.S. “Michele Granata” e dell’I.C.S. “Ex Circolo Didattico Rionero”, insistenti su Via Pasquale Corona di questo Comune e nelle immediate vicinanze dello Stadio Comunale, in via eccezionale e per ragioni di ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, tutte le attività didattiche, incluso il cosiddetto “Tempo Pieno”, dovranno terminare entro le ore 12:15, con uscita e deflusso degli alunni entro le ore 12:30;
2. al fine di prevenire possibili occasioni di violenza o atti vandalici, da un’ora prima a un’ora dopo il termine dell’incontro calcistico in trattazione, agli operatori commerciali di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, insistenti nel raggio di 300 metri dallo stesso Stadio Comunale, **è vietata:**
 - a. la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche nonché la vendita al pubblico di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro o in lattina per asporto, per evitarne un uso improprio e pericoloso;



CITTÀ DI RIONERO IN VULTURE

Provincia di Potenza

Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 - 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - G.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
info@comune.rioneroinvulture.pz.it

- b. l'introduzione all'interno dello Stadio Comunale di sostanze alcoliche e sostanze contenute in bottiglie, lattine ed altro contenitore utilizzabile quale strumento di offesa;

La Forza Pubblica e la Polizia Locale sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'osservanza della presente Ordinanza.

Le violazioni alla presente Ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. n. 267 /2000. Se la violazione degli obblighi e divieti previsti dalla presente Ordinanza è reiterata, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 (tre) giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

All'atto della contestazione della violazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento vietato.

L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P..

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE CHE:

- ⇒ la presente Ordinanza sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, a:
- ✓ Prefettura U.T.G. di Potenza;
 - ✓ Questura di Potenza;
 - ✓ Comando Stazione Carabinieri di Rionero in Vulture (PZ);
 - ✓ Comando Stazione Carabinieri Forestale di Rionero in Vulture (PZ);
 - ✓ Tenenza della Guardia di Finanza di Rionero in Vulture (PZ);
 - ✓ Comando di Polizia Locale - SEDE;
- ⇒ la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line del Comune e la diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'ente medesimo e che sia immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Comunale, 8 novembre 2021



Il Sindaco

Mario DI NITTO